

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Via Degli Abeti, 144 - 61122 Pesaro (PU)

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE
COOPERATIVE "ABILITA" E "TRASIMENO ABILITA"
NELLA COOPERATIVA "NUOVI ORIZZONTI"**

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia.....	4
3. Giustificazioni giuridico - economiche.....	8
4. Società che partecipano alla Fusione.....	12
4.1 Cooperativa Incorporante - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale.....	12
4.2 Cooperativa Incorporanda - Abilita Società Cooperativa Sociale.....	13
4.3 Cooperativa Incorporanda - Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale.....	14
5. Situazione patrimoniale di Fusione.....	14
6. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote e metodi di analisi adottati.....	15
7. Effetti giuridici, contabili e fiscali.....	17
8. Effetti della fusione sulla compagine sociale.....	19
9. Effetti sul personale dipendente.....	19
10. Assunzioni adottate dagli organi amministrativi nella redazione del progetto di fusione.....	19

1. Premessa

Considerata la natura dell'operazione, quest'ultima può essere qualificata quale operazione di Fusione per incorporazione regolamentata dall'art. 2501 cod. civ. e seguenti, che prevede la preparazione dei seguenti documenti:

- il progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e 2501-ter cod. civ., che include tutte le informazioni richieste dalla legge nell'interesse dei soci ("Progetto di Fusione");
- la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni, al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società;
- la presente relazione dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e 2501-quinquies cod. civ. ("Relazione");

La presente relazione, redatta secondo i dettami dell'art. 2501-quinquies c.c., è finalizzata a:

- illustrare in maniera sintetica la procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e l'iter necessario al completamento della fusione;
- giustificare le motivazioni ed esporre sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni a fondamento del progetto di fusione;
- motivare le scelte adottate nel documento Progetto di fusione in merito al rapporto di cambio delle azioni.

2. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia

PROGETTO DI FUSIONE: Il progetto contiene tutte le prescrizioni dell'art. 2501 ter c.c.:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'allegato 1 al progetto di fusione riporta il testo di Statuto che sarà quello della cooperativa incorporante;
3. il rapporto di cambio delle quote in azioni;
4. le modalità di assegnazione delle azioni della cooperativa incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della cooperativa incorporante.
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: L'organo amministrativo della Nuovi Orizzonti, partecipante alla fusione, ha predisposto la presente relazione che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione indica i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnala eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501 quinquies).

RELAZIONE DEGLI ESPERTI: l'art. 2501 sexies del codice civile prevede, che uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, che indichi:

- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi
- le eventuali difficoltà di valutazione.

In relazione al rapporto di cambio l'Organo amministrativo della Nuovi Orizzonti rappresenta che:

1. tutte le cooperative sociali partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) ai propri soci indipendentemente dal numero delle azioni/quote possedute;
2. lo statuto della cooperativa incorporante prevede in conformità alle disposizioni dettate in materia, il divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
3. eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto della cooperativa incorporante e delle cooperative da incorporare.
4. gli statuti delle cooperative partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per tutti i soggetti eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole azioni di partecipazione, **pertanto non è necessario redigere la relazione degli esperti**

prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote/azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. In ossequio alla disposizione riportata e alla sottointesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà "alla pari", ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote.

Come base di calcolo per il concambio, si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale, e non all'insieme dei "Mezzi propri", che nella fattispecie riguarderebbero riserve indisponibili, utili/perdite portati a nuovo e Fondi di riserva. Infatti, in coerenza con i disposti statutari e tenendo in dovuta considerazione il criterio di mutualità prevalente che caratterizza l'attività delle cooperative, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale posseduto dai Soci come parametro utilizzabile per il cambio.

Atteso che gli statuti delle cooperative partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedono per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole azioni di partecipazione, non è necessario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n. 269, redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote/azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto un progetto di fusione unico per tutte le cooperative (art. 2501 ter) e ogni organo amministrativo ha redatto la propria relazione ai sensi dell'art. 2501 - quinquies c.1.

DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

L'art. 2501 ter è stata oggetto di riesame a seguito del D.Lgs. 27 giugno 2012 n. 123 prevedendo significative semplificazioni sia in materia di documenti da predisporre che di obblighi di pubblicazione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese, ove hanno sede le cooperative partecipanti alla fusione, il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Ogni cooperativa potrà scegliere la modalità di pubblicazione del progetto di fusione e della relazione unitamente ai prescritti allegati (statuto della cooperativa incorporante, situazione patrimoniale e ultimi tre bilanci).

TEMPI DI DEPOSITO:

L'art. 2501-septies c.c. prevede che i prescritti documenti devono restare depositati in copia nella sede delle cooperative partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI:

Decorso il termine dei 30 giorni di pubblicazione potranno essere convocate le assemblee straordinarie delle rispettive cooperative ed i soci delibereranno la fusione.

FASE DELLE OPPOSIZIONI:

A cura dei notai che hanno partecipato alle rispettive assemblee straordinarie, l'atto sarà pubblicato al Registro delle Imprese dove le cooperative hanno la sede legale, i creditori sociali (anteriori all'iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese) possono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., opporsi all'operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti.

ATTO DI FUSIONE:

Decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione gli organi amministrativi, previo rilascio dai tribunali competenti dei rispettivi certificati di mancata opposizione da parte di terzi, possono procedere alla stipulazione, presso il notaio, dell'atto di fusione e successiva iscrizione presso il registro delle imprese, senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

3. Giustificazioni giuridico - economiche

Le motivazioni che hanno portato la Nuovi Orizzonti S.C.S. all'avvio di un progetto di fusione sono:

1. Potenziamento dello specifico settore di attività di tipo A), al fine di acquisire ulteriori competenze specifiche in tali servizi, ed in particolar modo nel settore della disabilità e della salute mentale;
2. Minor dipendenza dalla logica degli appalti pubblici, potendo garantire così anche nel medio e lungo periodo di una maggior stabilità economico e finanziaria, stabilità che ad oggi la cooperativa è riuscita sempre a mantenere;
3. Maggiore sinergia tra le attività svolte, in forma correlata, nel settore A) e B), permettendo così una maggiore inclusione nei vari servizi anche dei soci lavoratori svantaggiati;
4. Potenziamento della posizione della cooperativa al di fuori del principale contesto territoriale in cui opera al fine di ampliare la propria "rete sociale" e di accrescere il proprio know-how nelle specifiche attività dal punto di vista sociale, educativo, socio-sanitario e sanitario e possibilità di sviluppo delle stesse attività nella Regione Marche;
5. Crescita dimensionale la quale consente di ampliare la propria visione strategica e di opportunità sia nel contesto territoriale umbro-toscano che in quello marchigiano ma anche, la possibilità di poter partecipare a nuove iniziative progetti, bandi e gare;
6. Efficientamento delle attività acquisite, realizzando nuove marginalità attraverso la riorganizzazione gestionale dei servizi con l'utilizzo di strumenti già in uso alla cooperativa e attraverso la riduzione dei costi di consulenza esterna (contabili, fiscali, amministrative, tecniche e progettuali, del lavoro, della qualità, della sicurezza, della privacy), sia attraverso la riduzione dei

consulenti esterni e sia attraverso l'assunzione di tali ruoli in capo a professionalità interne alla nostra cooperativa.

Nuovi Orizzonti S.C.S. è una cooperativa sociale ad oggetto plurimo, A) e B), che gestisce servizi specifici del settore di tipo A) affini alle realtà delle cooperative Abilita e Trasimeno Abilita, servizi in residenze sanitarie assistite (circa 170 posti letto) e residenze protette (circa 240 posti letto) attraverso la partecipazione a consorzi sociali e società partecipate, uno CSER e altre attività rivolte alle persone con disabilità a Fano, un centro diurno nella città di Pesaro, due comunità socio-educative per minori nella regione Umbria e precisamente a Città di Castello, servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico.

La cooperativa Nuovi Orizzonti S.C.S. intendeva ed intende potenziare e sviluppare fortemente i servizi connessi alle attività proprie del settore A), ed in tal senso può trovare nelle cooperative Abilita e Trasimeno Abilita l'esperienza e le professionalità necessarie per progettare, organizzare e gestire nuovi servizi alle persone disabili e con disturbi mentali. Le cooperative Abilita e Trasimeno Abilita sono infatti titolari di diversi servizi già in essere e di una organizzazione che ha all'attivo, sul territorio umbro-toscano, la gestione di attività sulla disabilità.

Nuovi Orizzonti S.C.S. in forza della sua storia come cooperativa sociale era ed è strutturata per lavorare anche su settori diversi da quelli sanitari e quelli socio-assistenziali, rispondendo sia a esigenze degli enti pubblici ma, in via diretta, anche al mercato privato. Queste specificità permetteranno di integrare le competenze delle due cooperative,

fortemente terapeutiche e riabilitative, anche con professionalità di diversi settori che permetteranno di integrarsi tra loro per contaminarsi nello sviluppo di servizi specialistici complessi e all'avanguardia.

Inoltre, Nuovi Orizzonti S.C.S. aveva ed ha una dimensione, dei fatturati e una stabilità economica tale da poter immaginare maggiori economie di sistema e un miglioramento della capacità di copertura dei costi generali insieme alla possibilità di investimento su nuovi progetti.

Da ultimo, si ritiene che una cooperativa ad oggetto plurimo come è la Nuovi Orizzonti S.C.S. potrà realizzare progetti e servizi integrati per persone e famiglie, più ampi e completi, per favorire il benessere diffuso e apportare un valore aggiuntivo alla comunità.

La fusione permetterà quindi di avviare un percorso di crescita che consentirà a Nuovi Orizzonti di ottenere lo sviluppo di sinergie tra le tipologie di attività e per lo sviluppo di nuove attività, quindi una maggiore competitività, sinergie che di seguito vengono riassunte in due punti:

- sviluppo di nuove attività in aree differenti, che richiedono servizi diversi ed integrati, con fatturato e marginalità crescenti, realizzando economie di scala;
- avvio di nuove strutture con l'integrazione del Know-how delle cooperative incorporande e senza aumento dei costi di gestione amministrativi e gestionali, con riduzione dei costi generali e l'aumento della produttività.

In particolare la fusione permetterebbe di poter procedere con:

- l'apertura della struttura denominata "Lepricchio", in capo alla cooperativa Trasimeno Abilita, già autorizzata e mai avviata, che grazie alla struttura e organizzazione della nostra cooperativa, potrebbe essere avviata senza aumento dei costi di gestione amministrativi e gestionali, con riduzione dei costi generali e l'aumento della produttività. La nostra cooperativa avrebbe inoltre il know-how e le capacità di integrare anche nuovi servizi che permetterebbero un fatturato e una marginalità crescente, realizzando anche economie di scala nella gestione della struttura.
- sviluppare il progetto di spostamento del centro diurno di aggregazione sociale "Helios" di Arezzo, oggi svolto dalla cooperativa Abilita in locali non sufficienti e senza spazi all'aperto, in altra sede, ampliando anche i servizi offerti sia verso i soggetti disabili ma anche altri servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico richiesti dal territorio, già svolti dalla Nuovi Orizzonti in altre realtà.

4. Società che partecipano alla Fusione

4.1 Cooperativa Incorporante - Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Nuovi Orizzonti" è un'importante e consolidata realtà che, nata in Ancona nel 1993, ad oggi vanta un know-how operativo e manageriale di 30 anni nel campo dei servizi.

La cooperativa sociale conta di un organico di oltre 400 persone svolgendo attività di servizi in diversi settori: gestione del Centro Unico di

Prenotazione (CUP) della Regione Marche, erogazione di servizi in residenze sanitarie assistite (circa 170 posti letto) e residenze protette (circa 240 posti letto) attraverso la partecipazione a consorzi sociali e società partecipate, gestione di uno CSER e di altre attività rivolte alle persone con disabilità a Fano, di un centro diurno nella città di Pesaro, di due comunità socio-educative per minori nella regione Umbria e precisamente a Città di Castello e erogazione di servizi educativi-riabilitativi ed assistenziali rivolti al mondo della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e dello Svantaggio Socio-economico.

Essendo una cooperativa ad oggetto plurimo permette a Nuovi Orizzonti di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata la piena complementarietà tra le attività di tipo A) e B).

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di oltre 11 milioni di Euro, con un patrimonio netto di circa 3,6 milioni di cui liquidi circa 2.7 milioni.

4.2 Cooperativa Incorporanda - Abilita Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Abilita" svolge la sua attività di tipo A) nei servizi di natura socio-terapeutica e riabilitativa rivolta al mondo della disabilità e del disturbo mentale.

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di quasi 3 milioni di Euro.

Ad oggi gestisce le seguenti strutture:

- Residenza Sanitaria per adulti disabili "Podere Modello" autorizzata per 42 posti residenziali;

- Centro diurno di aggregazione sociale "Helios", autorizzato per 18 posti semiresidenziali;
- Centro diurno di aggregazione sociale "Giovan Mario Angori", autorizzato per 18 posti semiresidenziali;
- Comunità familiare per disabili "Santa Lucia" autorizzata per 8 posti residenziali;
- Comunità familiare per disabili "San Marco" autorizzata per 8 posti residenziali.

4.3 Cooperativa Incorporanda - Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale

La cooperativa "Trasimeno Abilita" svolge la sua attività nei servizi di natura socio-terapeutica e riabilitativa rivolta al mondo della disabilità e del disturbo mentale.

Nell'anno 2022 ha realizzato un valore della produzione di oltre 2,5 milioni di Euro.

Ad oggi gestisce le seguenti strutture:

- Residenza Sanitaria per adulti disabili "Villa Mimose" autorizzata per 26 posti residenziali;
- Comunità terapeutica residenziale di tipo 1 "Nuova Alba", autorizzata per 16 posti residenziali;
- Unità di convivenza "Nuova Alba", autorizzata per 6 posti residenziali.

5. Situazione patrimoniale di Fusione

Le situazioni patrimoniali di fusione delle tre cooperative sono riferite al 31 marzo 2023 (ai sensi dell'art. 2501-quater c. 2) redatte secondo la vigente normativa.

6. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote e metodi di analisi adottati

Trattandosi di cooperative omogenee per tipologia, statuto e per finalità non è necessario approntare la relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c.

Il rapporto di cambio è definito dagli accordi fra le parti in base al valore dei capitali sociali delle singole società risultanti dalle situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 marzo 2023.

Non viene considerato il valore di avviamento in quanto gli organi amministrativi non hanno posto in evidenza specificità, nelle rispettive cooperative, tali da far ipotizzare la definizione di avviamenti finalizzati a incrementare il valore delle singole imprese rispetto al valore del capitale sociale così come risultante dalla situazione patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2023.

Inoltre alle cooperative è fatto assoluto divieto di distribuire utili e non sono rilevabili plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive che possano avere influito sui bilanci di riferimento.

Tenuto conto altresì del criterio di mutualità prevalente (cooperative sociali di produzione e lavoro) che caratterizza l'attività delle cooperative, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale posseduto dai soci come parametro utilizzabile per il cambio.

Il valore nominale di una azione della cooperativa incorporante è di 25,00€, mentre in entrambe le cooperative incorporande il valore nominale della quota di capitale sociale è di € 200,00.

Con riferimento al principio della mutualità prevalente si dà atto che una distribuzione di utili ai singoli soci non è normativamente ammessa e che statutariamente è previsto che anche in caso di quota di valore nominale superiore, al socio receduto od escluso spetta il rimborso unicamente di quanto effettivamente versato nelle casse sociali a titolo di capitale. Il dettato del comma 18 dell'art. 13 Legge 326/03, vieta infatti la distribuzione di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento delle cooperative, ovvero recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

Per quanto riguarda le riserve si può affermare che quelle appostate nelle situazioni patrimoniali, siano riserve destinate a specifico utilizzo e pertanto non considerabili divisibili, le stesse saranno oggetto di sommatoria all'atto della fusione dei bilanci alla data di cui al successivo punto.

La modalità di assegnazione delle azioni avverrà sulla base dei rispettivi valori nominali per tal motivo sarà proporzionale ai valori unitari delle azioni/quote di partecipazione di ciascuna cooperativa.

Nella fattispecie per ciascuna quota di Abilita e Trasimeno Abilita verranno attribuite un numero di azioni di Nuovi Orizzonti (valore nominale unitario pari ad €. 25,00) in proporzione al loro valore nominale.

Eventuali quote sottoscritte e non versate dai soci delle cooperative Abilita e Trasimeno Abilita, saranno versate alla cooperativa incorporante con le modalità previste al momento della sottoscrizione.

In tal modo a ciascun socio lavoratore della cooperativa incorporanda verrà riconosciuto il valore della propria quota alla pari con il valore delle azioni di ciascun socio della cooperativa incorporante, fermo restando la sua partecipazione al voto di carattere individuale.

7. Effetti giuridici, contabili e fiscali

7.1 Statuto della nuova cooperativa risultante dalla fusione

Lo statuto della cooperativa incorporante prevede quale oggetto sociale l'attività svolta da tutte le cooperative partecipanti alla fusione.

7.2 Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

Trattandosi di fusione tra cooperative sociali, non esiste la possibilità di distribuzione di utili in favore dei soci.

7.3 Data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della cooperativa incorporante

Effetti reali

Ai sensi dell'art.2504-bis, comma 2, c.c., la fusione avrà efficacia dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione; da tale data la cooperativa incorporante Nuovi Orizzonti subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle cooperative incorporate.

Effetti contabili

Ai sensi del combinato disposto degli art. 2501 ter, comma 1, numero 6, e 2504-bis, comma 3, c.c., nonché dell'art.172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, gli effetti contabili e fiscali dell'operazione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese di cui all'art.2504 c.c. (cd. "retrodatazione" degli effetti contabili e fiscali), quindi dal 01.01.2023. Pertanto, dalla predetta data, tutte le operazioni compiute dalla società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante.

Effetti tributari

La fusione è un'operazione fiscalmente neutrale in quanto a tale fattispecie risulta applicabile l'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("TUIR").

7.4 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Secondo quanto previsto dallo statuto allegato al progetto di fusione sono previsti trattamenti specifici in favore dei soci sovventori e dei soci finanziatori così come già previsto nello statuto della incorporante.

Attualmente nella compagine sociale delle tre cooperative non risultano né soci sovventori, né soci finanziatori, né altre categorie di soci destinatari di trattamenti specifici.

Mutualità prevalente

Trattandosi di una operazione di fusione tra due cooperative sociali non viene leso il requisito di mutualità prevalente caratteristica delle rispettive cooperative partecipanti all'operazione straordinaria.

8. Effetti della fusione sulla compagine sociale

La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale, in quanto tutti i soci delle cooperative risulteranno soci della società incorporante.

9. Effetti sul personale dipendente

Al personale delle cooperative incorporate sarà garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e contrattuali.

10. Assunzioni adottate dagli organi amministrativi nella redazione del progetto di fusione

La presente relazione rappresenta dunque la sintesi di un percorso avviato tra le cooperative finalizzato alla fusione per incorporazione delle cooperative "Abilita" e "Trasimeno Abilita" nella cooperativa "Nuovi Orizzonti".

La documentazione aziendale viene integrata dalle rispettive situazioni patrimoniali di tutte le cooperative coinvolte nella fusione.

Come accennato in precedenza la valutazione verrà fatta a valori nominali trattandosi di cooperative a mutualità prevalente.

Ai soci delle cooperative incorporate verranno attribuite le azioni della cooperativa Nuovi Orizzonti in proporzione ai valori nominali di quest'ultima.

Pesaro 23/06/2023

Il legale rappresentante

Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale

Dott.ssa Silvana Bracchini

Silvana Bracchini
NUOVI ORIZZONTI
Società Cooperativa Sociale
Via Degli Abeti, 144
61122 PESARO (PU)
C.F. e P.IVA 01330220426